


**Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro  
per chi matura 40 anni anzianità contributiva al 31.8.2011**  
**CHIARIMENTI DA U.S.R DI VENEZIA**  
**NOTA MIUR/AOODRVE/UFF.III/2336/C2 DEL 08/02/2011 USR VENETO**

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO,  
con NOTA MIUR/AOODRVE/UFF.III/2336/C2 DEL 08/02/2011  
in merito alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro  
per chi matura 40 anni anzianità contributiva al 31.8.2011,precisa quanto segue:

Coloro che raggiungono il quarantesimo anno di anzianità contributiva entro il 31 agosto 2011  
ma che maturerebbero, nel corso del successivo anno scolastico 2011/12, un miglioramento  
stipendiale, hanno titolo, **previa presentazione di specifica domanda**,  
al differimento di un anno (1 settembre 2012) del collocamento a riposo.

A tale personale deve comunque essere inviato, entro il 28 febbraio p.v., il preavviso  
di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con l'avvertenza che, in caso di mancata  
**presentazione della domanda di differimento** del collocamento a riposo al 1/9/2012, da  
produrre al dirigente scolastico della scuola di servizio **entro il 5 marzo 2011**,  
sarà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2011.



Al riguardo si richiama l'attenzione sul contenuto della nota del MIUR prot. n. 868 del 3 febbraio 2011, con la quale viene sottolineato che, qualora vengano accertate situazioni di esubero nella classe di concorso, posto o profilo professionale di appartenenza del personale che chiede il differimento del collocamento a riposo al 1° settembre 2012,

**tale differimento non può essere concesso.**

**Nella citata nota si forniscono anche le seguenti indicazioni:**

**Riassumendo, è subordinato all'accertamento dell'esubero:**

- 1)l'accoglimento delle domande di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età;**
- 2)l'accoglimento delle domande di differimento del collocamento a riposo al 1° settembre 2012, di coloro che, pur maturando 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 agosto 2011, raggiungono una successiva classe stipendiale entro l'a.s. 2011/12.**

**Non è invece subordinata all'esistenza dell'esubero, ed è pertanto obbligatoria, la risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso da inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2011, del personale che raggiunge il 40° anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e non matura, nell'anno scolastico successivo, un miglioramento stipendio.**

## Collegamenti ai documenti:

(cliccare su <http://>per aprire il link)

NOTA USR VENETO 08/02/2011

<http://www>



*a cura del Prof. Renzo Boninsegna*

*scheda redatta il giorno*

*alle ore*

*mercoledì 9 febbraio 2011*

*14.57.46*